



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche sociali,  
del Terzo settore e migratorie**

Agli Uffici del RUNTS  
per il tramite della  
Commissione Politiche Sociali della  
Conferenza delle Regioni e delle Province  
autonome

[commissionepolitichesociali@regione.calabria.it](mailto:commissionepolitichesociali@regione.calabria.it)

e, p.c.:

all'Agenzia delle Entrate

Divisione contribuenti - Direzione centrale

Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non  
commerciali

[dc.pflaenc@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc@agenziaentrate.it)

[dc.pflaenc.fcenticollettivi@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc.fcenticollettivi@agenziaentrate.it)

[dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it)

**Oggetto:** Articolo 50, comma 2 del Codice del Terzo settore. Obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale.

L'assenza dello scopo di lucro è uno dei requisiti necessari affinché un'organizzazione possa qualificarsi come ente del Terzo settore (di seguito indicato mediante il ricorso all'acronimo "ETS"), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 ( Codice del Terzo settore, nel prosieguo della presente indicato per brevità come "Codice" o come "CTS" ): essa deve essere riferita al lucro soggettivo, intendendosi per tale la ripartizione di eventuali utili di gestione tra gli associati o i partecipanti alla vita dell'ente, essendo viceversa pienamente ammissibile il lucro oggettivo, cioè, il conseguimento di un avanzo di gestione, che dovrà essere riutilizzato dall'ente per rifinanziare le proprie attività statutarie e conseguire le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale a cui tali attività sono rivolte. Il principio di non lucratività, in tali termini espresso, è alla base di alcuni vincoli gestionali specifici posti a carico degli ETS, e, al contempo, di un correlato regime di *favor*, di natura pubblicistica e fiscale. Vanno al riguardo considerati gli obblighi di destinazione e di devoluzione del patrimonio degli ETS, disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 8 e dagli articoli 9 e 50, comma 2, CTS.

In particolare, la ratio dell'obbligo di devoluzione è da rinvenire nella necessità che il patrimonio di un ente, che per qualsiasi ragione cessa di esistere o di esistere come ETS, che si è costituito anche in virtù di un regime fiscale di favore, continui ad essere destinato al perseguimento di finalità ritenute dal legislatore meritevoli di particolari tutele, impedendo al contempo che di detto patrimonio possano giovare gli associati dell'ente o che, comunque, lo stesso possa da questi essere liberamente utilizzato.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

DG del terzo settore e della responsabilità  
sociale delle imprese

DIVISIONE II

Via Flavia, 6 – 00187 Roma

Tel. 06.4683.5024

Pec: [dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it)

Mail: [dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it)

[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Come è noto, il citato articolo 9 del CTS prevede che in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo sia devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Questa Amministrazione ha avuto modo, con la precedente nota n. 6710 del 30 aprile 2024, di trattare il tema dell'obbligo devolutivo del patrimonio in capo agli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alla perimetrazione della platea degli enti beneficiari della devoluzione (consultabile su <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/nota-n-6710-del-30042024-art9cts-devoluzioneonlus.pdf>).

Alle predette ipotesi di estinzione o scioglimento deve essere assimilata inoltre l'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 2 del CTS, dell'ente cancellato dal RUNTS, che continua ad operare ai sensi del codice civile, per il quale l'obbligo devolutivo non investe l'intero patrimonio residuo dell'ente, ma è limitato all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente medesimo è stato iscritto al RUNTS.

La disposizione da ultimo richiamata disciplina, infatti, l'ipotesi in cui l'ente venga cancellato dal RUNTS "per mancanza di requisiti" (fattispecie idonea a ricomprendere sia l'ipotesi di cancellazione d'ufficio sia quella a seguito di istanza motivata di parte, richiamata dal comma 1 del medesimo articolo 50, venendo meno, in quest'ultimo caso la volontà dell'ente di continuare a possedere la qualifica di ETS), ma continui ad operare secondo le disposizioni del codice civile. In tal caso, per effetto della cancellazione dal RUNTS, sarà tenuto a devolvere esclusivamente l'incremento patrimoniale realizzato durante il periodo temporale di iscrizione al RUNTS, mantenendo pertanto il patrimonio eventualmente preesistente a tale iscrizione.

Ai fini dell'individuazione del patrimonio assoggettato al regime devolutivo, appare particolarmente importante precisare il termine iniziale a partire dal quale va computato l'incremento patrimoniale. Sotto tale profilo deve essere operata una distinzione tra gli enti che sono entrati *ex novo* a far parte del Terzo settore, mediante l'iscrizione al RUNTS, rispetto agli enti che - parimenti iscritti al RUNTS attraverso la trasmigrazione ex articolo 54 del Codice o attraverso il procedimento di cui all'articolo 34 del D.M. n. 106/2020 - sono stati considerati dal legislatore ETS di diritto transitorio, in quanto iscritti ai preesistenti registri di cui all'articolo 101, commi 2 e 3 del Codice.

Si fa in particolare riferimento agli ETS provenienti dai preesistenti registri ODV e APS, di cui, rispettivamente, alla legge 11 agosto 1991, n.266 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché agli ETS provenienti dall'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460: per tali categorie di enti, laddove l'iscrizione al RUNTS sia avvenuta senza soluzione di continuità rispetto all'iscrizione ai previgenti registri (con la logica conseguenza che il passaggio al RUNTS non avrà determinato al momento dell'iscrizione un'ipotesi di scioglimento dell'ente e quindi di devoluzione del patrimonio), il patrimonio assoggettato all'obbligo di devoluzione comprenderà anche quello accumulato dall'ente in virtù della pregressa qualifica. Il termine iniziale di computo dell'eventuale incremento patrimoniale coinciderà pertanto con la data di iscrizione nei predetti registri. Soccorre in tale senso la previsione di cui all'articolo 54, comma 4, del Codice, che dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri ODV e APS continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi. Ad essa deve aggiungersi, con riguardo alle ONLUS, la previsione di cui al già menzionato articolo 101, comma 3, che stabilisce che il requisito dell'iscrizione al RUNTS,

previsto dal medesimo Codice, nelle more dell'istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali va ricompresa, secondo il richiamo contenuto nel comma 2 del medesimo articolo, anche la sopra menzionata anagrafe delle ONLUS. Inoltre, il successivo comma 8 del medesimo articolo 101, esclude la configurazione della fattispecie di scioglimento dell'ente con conseguente applicazione dell'obbligo devolutivo per l'organizzazione che abbia perso la qualifica di ONLUS, in conseguenza dell'iscrizione al RUNTS.

La predetta conclusione - condivisa con l'Agenzia delle Entrate - tratta dal dato letterale delle disposizioni innanzi citate, è confortata da ragioni di carattere sistematico, legate all'enunciata necessità di sottrarre alla libera disposizione un patrimonio destinato ad un utilizzo considerato dal legislatore meritevole di particolare tutela e incrementatosi per effetto di un correlato regime fiscale di vantaggio, goduto con continuità per effetto dell'ininterrotta iscrizione nei sistemi di registrazione dianzi ricordati.

Per tutti gli altri ETS non provenienti dai pregressi registri, l'incremento patrimoniale sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al RUNTS.

Giova da ultimo evidenziare che non integra un'ipotesi di cancellazione dal RUNTS la c.d. migrazione di un ente da una ad altra sezione del RUNTS stesso (ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del CTS e dell'articolo 22 del D.M. n. 106/2020), in quanto la fattispecie in questione presuppone il mutamento della qualificazione soggettiva dell'ente (ad esempio da APS a ETS), che comunque permane all'interno del perimetro del Terzo settore.

In considerazione della portata generale del suo contenuto, la presente nota sarà pubblicata nella sezione del sito istituzionale dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di enti del Terzo settore.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".*